

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n. 6/2017

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 26/09/2017 prot. n. 3251/CC in riferimento al Campionato Italiano Singolare maschile M/1 e Femminile F/1 tenutosi nelle date del 16-17/09/2017 presso il Centro Bowling "Renobowling " via Silvio Pellico 9, ha emesso la seguente decisione.

Con il verbale allegato al referto arbitrale su richiamato l'ufficiale di gara P. F. ha espulso dal torneo l'atleta I. M. tess. AA 4.... asd B.C. R. T. , " in quanto trovato a fumare, dentro al locale, nella toilette maschile nella zona dei lavandini, alla fine della sua prima serie del secondo turno di qualificazione."

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 26/09/2017 prot. n. 3251/CC, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrando per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

E' pacifico e incontestato, per il preciso dettato delle norme comportamentali, tabacco, alcolici e bevande (norme FISB) contenute nell'art. 2.15.1 del regolamento di gioco, che, è fatto divieto di fumare, ed il divieto comprende anche le sigarette elettroniche, bere alcolici o comunque trovarsi in stato di ebbrezza, durante l'intero turno di gioco.

E' altrettanto incontestabile che l'atleta I. M. sia stato sorpreso, dall'ufficiale di gara P. F. , a fumare nei bagni durante il turno di qualificazione con conseguente sua espulsione, giusto il dettato del citato art. 2.15.1 " Per la violazione di queste regole, l'ufficiale di gara, espellerà dal torneo il responsabile della violazione....."

Giudice Sportivo Nazionale

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico del tesserato I. M. della ammonizione con diffida ex art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato le norme comportamentali ex art. 2.15.1 del Regolamento di gioco.

P.Q.M.

Dichiara l'atleta I. M. tess. AA 4. asd B.C. R. T. responsabile della violazione contestata e lo sanziona con l'ammonizione con diffida ex. art. 18 lett. B del Regolamento di Giustizia e Disciplina, e lo informa che, in caso di recidiva nella medesima infrazione, sarà squalificato per le prossime due gare.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 23 Ottobre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

avv. Vincenzo Di Sanzo